

NOTAIO GUSTAVO PALMIERI

Via Monte Zebio n. 19

00195 ROMA

tel. 06.37518663

REPERTORIO N. 69732

RACCOLTA N. 16633

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno quattordici del mese di
settembre

14.IX.2004

in Roma, nel mio studio,

alle ore diciotto e minuti trenta

Avanti a me Dott. Gustavo PALMIERI, Notaio in Roma, con
studio in Via Monte Zebio n. 19, iscritto nel Ruolo dei
Discreti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente il signor:

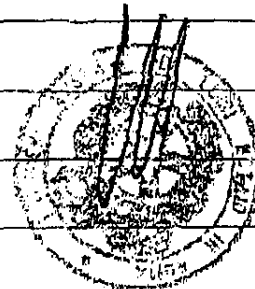
- POMPILI ALFREDO, dirigente medico I livello, nato a Roma il
27 novembre 1951, domiciliato per la carica ove appresso,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo
dell'Associazione:

"Istituto Regina Elena, Neurochirurgia-Neurologia
I.R.E.N.E. ONLUS", con sede in Roma, Via Elio Chianesi n. 53,
costituita con atto a rogito del Notaio A. Mulieri di Roma in
data 26 novembre 2003, rep. n. 61684/6092, registrato a Roma
il giorno 11 dicembre 2003 al n. 22590/1, codice fiscale
97322090586.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei

Registrato a Roma

Il 24/09/2004



testimoni, e quindi mi richiede di assistere, redigendone il verbale, all'assemblea straordinaria della predetta Associazione.

Il costituito comparente, a norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea e mi dichiara che la predetta associazione costituita in assemblea totalitaria è qui al fine di discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- modifiche dello statuto dell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea chiede darsi atto che:

- sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo;

- sono presenti di persona gli associati aventi diritto

secondo il controllo eseguito dal Presidente in base alle

risultanze del libro degli associati e come risulta dal

foglio presenze che rimarrà agli atti sociali;

- che sono presenti tutti i membri del Collegio dei Revisori;

- che nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione

dell'argomento posto all'ordine del giorno in quanto tutti

sufficientemente informati sul medesimo.

Dichiara quindi:

la presente assemblea validamente costituita, in forma

totalitaria, ai sensi di legge, per discutere e deliberare

sull'argomento posto all'ordine del giorno sopra riportato di

cui inizia la trattazione.

Il Presidente illustra i motivi per cui si rende opportuno

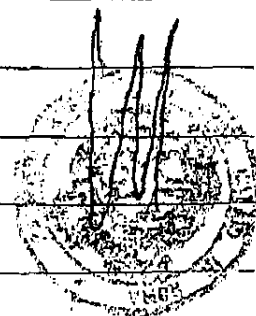
modificare lo Statuto sociale, onde consentire l'iscrizione
dell'associazione all'Anagrafe Unica dello ONLUS e
specificatamente: ampliare l'articolo 2 dello statuto come di
seguito riportato:

"ART. 2

L'ASSNE ONLUS, che non ha fini di lucro, si propone di
promuovere iniziative dirette alla tutela dei diritti dei
malati, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la
loro qualità di vita.

A tale scopo l'Associazione potrà:

- informare la pubblica opinione sulla natura delle malattie
di interesse specifico, sui danni causati dalle stesse e sui
mezzi e modalità che possono contribuire a prevenirle,
accertarle precocemente e curarle efficacemente;
- promuovere la creazione di strutture per il reinserimento
nella vita quotidiana e per la riabilitazione degli operati
neurochirurgici in collaborazione con le strutture
territoriali;
- sollecitare lo svolgimento di indagini epidemiologiche atte
ad evidenziare la rilevanza sociale degli esiti neurologici
da intervento neurochirurgico;
- promuovere ricerche scientifiche, anche mediante
assegnazione di borse di studio, che siano potenzialmente
utili al reinserimento sociale ed alla riabilitazione degli
operati neurochirurgici;



- promuovere incontri fra i malati per favorire lo scambio di

esperienze e il confronto sui problemi che i malati stessi e

le loro famiglie affrontano quotidianamente;

- promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare

l'attività di IRENE ONLUS, acquisendo i mezzi finanziari

utili all'espletamento delle sue funzioni;

- prestare attività di volontariato, spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per

fini di solidarietà sociale;

- finanziare l'acquisto di materiale protesico o comunque

utile al miglioramento della qualità di vita di malati

indigenti.

In ogni caso l'Associazione si propone l'esclusivo

perseguimento di finalità di solidarietà sociale e si obbliga

a non svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad

eccezione di quelle ad esse direttamente connesse."

Nonché introdurre un nuovo articolo, da inserire dopo

l'articolo 3, con conseguente modifica nella numerazione

degli articoli successivi e che risulta del seguente tenore

letterale:

"ART. 4

L'associazione prevede la disciplina uniforme del rapporto

associativo e delle modalità associative volte a garantire

l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente

la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e

prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione."

Il Presidente, infine, invita l'assemblea a discutere su quanto proposto ed a deliberare in merito.

Dopo ampia discussione l'Assemblea con il voto unanime dei presenti

d e l i b e r a

- di modificare lo statuto sociale e specificatamente ampliare l'articolo 2 come di seguito riportato:

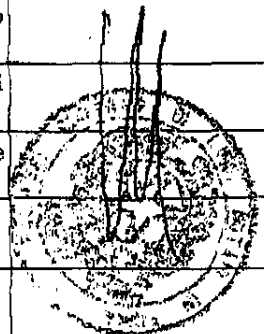
"ART. 2

La IRENE ONLUS, che non ha fini di lucro, si propone di promuovere iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita.

A tale scopo l'Associazione potrà:

- informare la pubblica opinione sulla natura delle malattie di interesse specifico, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente;

- promuovere la creazione di strutture per il reinserimento nella vita quotidiana e per la riabilitazione degli operati neurochirurgici in collaborazione con le strutture territoriali;



- sollecitare lo svolgimento di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale degli esiti neurologici da intervento neurochirurgico;

- promuovere ricerche scientifiche, anche mediante assegnazione di borse di studio, che siano potenzialmente utili al reinserimento sociale ed alla riabilitazione degli operati neurochirurgici;

- promuovere incentri fra i malati per favorire lo scambio di esperienze e il confronto sui problemi che i malati stessi e le loro famiglie affrontano quotidianamente;

- promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività di IRENE ONLUS, acquisendo i mezzi finanziari utili all'espletamento delle sue funzioni;

- prestare attività di volontariato, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale;

- finanziare l'acquisto di materiale protesico o comunque utile al miglioramento della qualità di vita di malati indigenti.

In ogni caso l'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e si obbliga a non svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse."

Nonché introdurre un nuovo articolo, da inserire dopo l'articolo 3, con conseguente modifica nella numerazione

degli articoli successivi e che risulta del seguente tenore

Collocarsi

"ART. 4

L'Associazione prevede la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e provvedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione."

Il Presidente dà quindi lettura degli articoli modificati nel testo aggiornato dello Statuto sociale, in tal senso modificato in forza delle delibere di cui sopra e che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

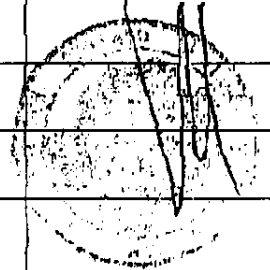
Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore diciannove e minuti venti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto, unitamente all'allegato, al comparente che lo approva.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano in due fogli di cui occupate sette facciate intore e sin qui della presente.

P.TO ALFREDO POMPILI

P.TO DR. GUSTAVO PALMIERI, NOTAIO



Allegato "A" al rep. 69732/16633

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ISTITUTO REGINA ELENA,

NEUROCHIRURGIA-NEUROLOGIA - I.R.E.N.E. ONLUS"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1

E' costituita, con sede in Roma, Via Elio Chianesi n. 53,
l'associazione di volontariato denominata "Istituto Regina
Elena, Neurochirurgia-Neurologia - I.R.E.N.E. ONLUS" di
seguito detta IRENE ONLUS.

ART. 2

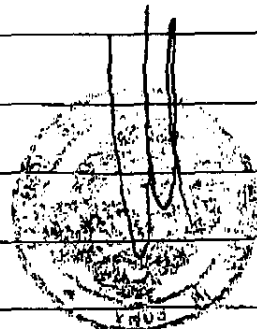
La IRENE ONLUS, che non ha fini di lucro, si propone di
promuovere iniziative dirette alla tutela dei diritti dei
malati, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la
loro qualità di vita.

A tale scopo l'Associazione potrà:

- informare la pubblica opinione sulla natura delle malattie
di interesse specifico, sui danni causati dalle stesse e sui
mezzi e modalità che possono contribuire a prevenirle,
accertarle precocemente e curarle efficacemente;

- promuovere la creazione di strutture per il reinserimento
nella vita quotidiana e per la riabilitazione degli operati
neurochirurgici in collaborazione con le strutture
territoriali;

- sollecitare lo svolgimento di indagini epidemiologiche atte
ad evidenziare la rilevanza sociale degli esiti neurologici



da intervento neurochirurgico;

- promuovere ricerche scientifiche, anche mediante

assegnazione di borse di studio, che siano potenzialmente

utili al reinserimento sociale ed alla riabilitazione degli

operati neurochirurgici;

- promuovere incontri fra i malati per favorire lo scambio di

esperienze e il confronto sui problemi che i malati stessi e

le loro famiglie affrontano quotidianamente;

- promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare

l'attività di IRENE ONLUS, acquisendo i mezzi finanziari

utili all'espletamento delle sue funzioni;

- prestare attività di volontariato, spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per

fini di solidarietà sociale;

- finanziare l'acquisto di materiale protesico o comunque

utile al miglioramento della qualità di vita di malati

indigenti.

In ogni caso l'Associazione si propone l'esclusivo

perseguimento di finalità di solidarietà sociale e si obbliga

a non svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad

eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3

La durata di IRENE ONLUS è fissata fino al 2050. IRENE ONLUS

potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera

dell'Assemblea, approvata col voto favorevole di almeno tre

quarti di tutti i soci.

ART. 4

L'associazione prevede la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 5

Sono soci, con la sola eccezione dei soggetti indicati al decimo comma dell'articolo 10 del D. Leg.vo 460/1997, le persone fisiche o gli enti che ne fanno richiesta, e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

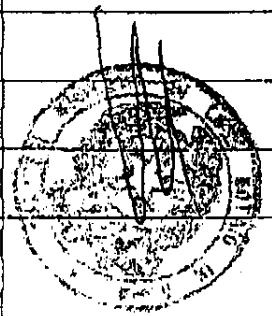
L'appartenenza a IRENE ONLUS cessa per:

- dimissioni volontarie;
- decesso;
- indegnità.

L'indegnità viene dichiarata dall'assemblea dei soci con voto favorevole della metà più uno dei soci.

ART. 7

I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o ad essere rappresentati per mezzo di deleghe



(massimo due) rilasciate per iscritto. Il rappresentante

potrà essere anche un non socio. I soci sono tenuti a

rispettare lo statuto dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8

A. L'Assemblea dei soci: può essere convocata in via straordinaria e ordinaria.

B. Il Consiglio Direttivo.

C. Il Presidente del Consiglio Direttivo.

D. Il Collegio dei Raviatori dei Conti.

ASSEMBLEA

ART. 9

Partecipano all'assemblea, con diritto di voto tutti i soci.

Tutti i soci sono convocati in assemblea ogni qualvolta il

Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o in

seguito a delibera del Consiglio Direttivo e, comunque,

almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta

indicante la data dell'assemblea e l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 15

(quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

ART. 10

L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio preventivo e

consuntivo, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio

precedente, sulla nomina dei componenti il Consiglio

Direttivo, il Collegio dei Revisori, e su quanto altro ad

essa demandato per legge o per statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio

Direttivo e, in mancanza, nell'ordine, dal Vice Presidente o

dal Consigliere più anziano tra i presenti.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se del

caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea di

constatare la validità delle deleghe ed il diritto di

intervento all'assemblea.

L'assemblea, in prima convocazione, delibera con la presenza

di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che può

avvenire nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora

dopo, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli

intervenuti, purché sia approvata dalla maggioranza dei

presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto

costitutivo e allo statuto, che devono essere proposte per

iscritto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11

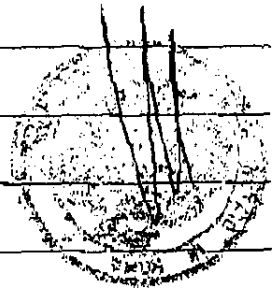
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri a

scolta dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura tre anni ed è eletto

dall'assemblea dei soci; i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di decesso, il nuovo Presidente è



	eletto dai membri del Consiglio Direttivo entro un mese dalla	
	cessazione delle sue funzioni. In caso di dimissioni o di	
	decesso di un Consigliere subentra in carica il primo degli	
	esclusi nella graduatoria delle elezioni.	
	ART. 12	
	Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice	
	Presidente, il Segretario/Tesoriere.	
	Il Vice Presidente esercita le stesse funzioni del Presidente	
	tutte le volte che questi ne sia impedito. Tutte le cariche	
	sociali sono gratuite.	
	ART. 13	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno o	
	tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o	
	quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi	
	componenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio è	
	necessaria, in prima convocazione, la presenza della	
	maggioranza dei consiglieri.	
	In seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno	
	della prima, ma almeno un'ora dopo, la riunione del Consiglio	
	è regolarmente valida comunque sia il numero dei	
	partecipanti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza	
	dei presenti.	
	Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione.	

ART. 13 -

ART. 13

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

E' fatto obbligo al Presidente di redigere annualmente una relazione sull'attività dell'Associazione ed un bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo dovrà vigilare perché tale obbligo venga rispettato e, nel caso in cui non venga rispettato, provvedere alla redazione di bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 15

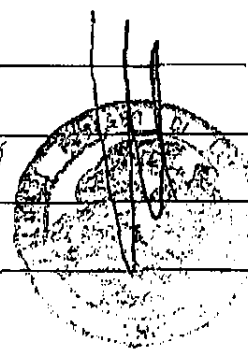
Il Tesoriere è il responsabile dell'amministrazione economico-finanziaria dell'associazione. Predispone i dati per il bilancio di previsione e il consuntivo da fornire al Presidente per la redazione del rendiconto.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 16

La gestione di IRENE ONLUS è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, anche non soci, eletti per tre anni dall'assemblea.

Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente.



	I revisori debbono accertare la regolare tenuta della	
	contabilità sociale, nonché verificare la consistenza di	
	cassa e l'esistenza dei beni di proprietà sociale e possono	
	procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e	
	controllo.	
	PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI	
	ART. 17	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	a. dai contributi volontari dei soci;	
	b. dai contributi di istituzioni pubbliche;	
	c. da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;	
	d. da rendite di beni mobili ed immobili pervenuti	
	all'Associazione a qualsiasi titolo.	
	ART. 18	
	L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni	
	anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio	
	verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio	
	consuntivo e quello preventivo da presentare all'approvazione	
	dell'Assemblea annuale.	
	E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi	
	di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita	
	dell'Associazione, a meno che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate	
	a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento	
	fanno parte della medesima ed unitaria struttura.	

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento

ART. 19

In caso di deliberazione di scioglimento da parte dell'Assemblea, la stessa provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

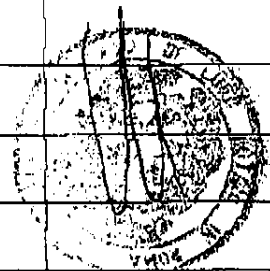
E' fatto obbligo, in ogni caso, di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 20

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.TO ALFREDO POMPILI

F.TO DR. GUSTAVO PALMIERI, NOTAIO



LA PRESENTE COPIA RIPRODOTTA IN
FOGLI FOTOSTATICI E' CONFORME
ALL' ORIGINALE ATTO FIRMATO AI
SENSI DI LEGGE.

Roma, 27 SET 2006

